

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 2007¹ sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato

Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)

Art. 2 cpv. 1 lett. e

¹ Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

- e. farmacista specialista secondo l'allegato 3a.

Art. 12 cpv. 2 primo periodo

² I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:

- a. allegato 1 per la professione di medico;
- b. allegato 2 per la professione di dentista;
- c. allegato 3 per la professione di chiropratico;
- d. allegato 3a per la professione di farmacista.

Art. 18 cpv. 1 - 8

Abrogato

RS

¹ RS 811.112.0

2008-.....

Art. 18a cpv. 1 - 4 Disposizioni transitorie relative alle modifiche del ...

¹ Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell'entrata in vigore della presente revisione possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 30 giugno 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale.

² A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

³ Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell'entrata in vigore della presente revisione possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente o richiedere il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

⁴ Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina o d'ospedale prima dell'istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d'officina o d'ospedale.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3a secondo la versione qui annessa.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici**1. Specializzazioni secondo l'articolo 5
della direttiva 93/16/CEE² e relativa durata**

| | |
|-------------------------------|--------|
| medicina interna generale | 5 anni |
| endocrinologia e diabetologia | 6 anni |

3. Altre specializzazioni e relativa durata

| | |
|------------------------|--------|
| angiologia | 6 anni |
| medicina intensiva | 6 anni |
| genetica medica | 5 anni |
| oncologia medica | 6 anni |
| medicina farmacologica | 5 anni |
| medicina legale | 5 anni |

² Cfr. allegato 4 lett. A.

Allegato 3a
(art. 2 cpv. 1 lett. e e art. 10)

Perfezionamento dei farmacisti
Specializzazioni e durata in farmacia

| | |
|---------------------|--------|
| farmacia d'officina | 2 anni |
| farmacia d'ospedale | 3 anni |

III

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova